



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
JACOPO TOMADINI UDINE

AMMINISTRAZIONE

Prot.n. 3851/A3

Udine, 7 giugno 2011

Albo sede  
Sito web dell'Istituto

**Oggetto:** pubblicazione D.D. n. 3 del 7 giugno 2011 Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini

Con la presente, si dispone l'affissione, all'Albo del Conservatorio e al relativo Sito web, del Decreto Direttoriale n. 3 del 7 giugno 2011.

Il Direttore  
Maestro Franco Calabretto



Decreto n. 3

Il Direttore

visto il D.P.R. 132/2003 art.6;  
visto lo Statuto del Conservatorio art. 23;  
vista la proposta di Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico approvata dal Consiglio Accademico il 24 maggio 2011;  
visto il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico approvato con delibera n. 19 dal Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2011;

Decreta

Art.1. Per i motivi citati in premessa è emanato il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico che fa parte integrante del presente provvedimento.

Udine, 7 giugno 2011

Il Direttore  
Maestro Franco Calabretto



## REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA JACOPO TOMADINI

### art.1 Principi generali

1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del Conservatorio.

### art. 2 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico sono indette ogni triennio accademico con Decreto del Direttore in carica, entro il mese di ottobre dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio in carica.

2. Il Decreto per le elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico indica tempi e modalità per il corretto svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Con riferimento al Decreto di cui al comma 1, il Direttore in carica convoca un collegio dei docenti per la nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale.

4. La Commissione elettorale ed il Seggio elettorale sono costituiti con Decreto del Direttore. La Commissione elettorale si insedia il giorno del collegio docenti in cui è nominata mentre il Seggio elettorale si insedia il giorno di svolgimento delle elezioni.

5. Il Decreto per le elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico prevede lo svolgimento di un collegio docenti per la presentazione dei candidati, e di un secondo collegio docenti entro un mese dal primo per lo svolgimento delle elezioni.

### art.3 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è costituito dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato fino al termine dell'anno accademico, con provvedimento di utilizzazione annuale.

2. L'elenco degli aventi diritto al voto è pubblicato all'albo a cura della Commissione elettorale il giorno del suo insediamento.

### art.4 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo che può concorrere alle elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico è composto dai docenti e accompagnatori al pianoforte in servizio presso il Conservatorio in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in servizio con contratto a tempo indeterminato da almeno due anni;
- non aver riportato nello svolgimento del proprio servizio sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultare rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
- non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

2. Le candidature, possono essere corredate di un curriculum professionale e di qualunque altro documento il candidato ritenga utile, tutto debitamente sottoscritto. Le candidature, indirizzate alla Commissione elettorale, devono essere presentate alla segreteria amministrativa del Conservatorio entro i termini specificati dal Decreto per le elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico. Possono altresì essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante).

3. L'elenco delle candidature ammesse è pubblicato all'albo a cura della Commissione elettorale entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature.

4. I membri del Consiglio Accademico in rappresentanza del corpo docente sono 8.

5. Non possono essere eletti membri uscenti dopo due mandati consecutivi.

### art.5 Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali.

2. La Commissione elettorale è composta da tre docenti in servizio presso il Conservatorio nominati dal Collegio dei docenti ed è costituita con provvedimento del Direttore. Saranno altresì nominati dal Collegio dei docenti tre componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore.

3. La Commissione all'atto del suo insediamento nomina al suo interno un Presidente e un Segretario si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.



4. La Commissione elettorale garantisce la regolarità delle elezioni e svolge i seguenti adempimenti:
  - a. verifica l'elenco dell'elettorato attivo e ne dispone l'affissione all'albo con atto del Presidente della Commissione.
  - b. verifica che le candidature siano presentate in conformità all'art. 4 del presente regolamento e ne dispone l'affissione all'albo dell'Istituto con atto del Presidente della Commissione.
  - c. garantisce a ciascun candidato ammesso un apposito spazio di affissione, all'interno dell'Istituto, per la pubblicità elettorale.
  - d. esamina eventuali reclami in merito alle liste dell'elettorato attivo ed alle candidature;
  - e. controlla la regolarità delle operazioni di voto, garantendone la riservatezza;
  - f. esamina gli eventuali reclami avverso i risultati delle elezioni.
5. Il Presidente della Commissione elettorale rende pubblico l'esito delle votazioni e proclama gli eletti al termine delle operazioni di voto e di scrutinio di cui all'art.8 e dispone la pubblicazione all'albo dei risultati.
6. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico.

#### art. 6 Seggio elettorale

1. Alle operazioni di votazione e di scrutinio provvede il Seggio elettorale.
2. Il Seggio elettorale è composto da tre docenti in servizio presso il Conservatorio, nominati dal Collegio dei docenti e costituito con provvedimento del Direttore. Saranno altresì nominati dal Collegio dei docenti tre componenti supplenti di cui si farà menzione nel provvedimento del Direttore.
3. Il Seggio elettorale si insedia il giorno dell'elezione dei docenti componenti del Consiglio Accademico all'interno del collegio docenti appositamente convocato dal Direttore.
4. Il Seggio elettorale nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
5. Il Seggio elettorale ha il compito di:
  - a. gestire le operazioni di voto e di scrutinio;
  - b. esaminare ed attribuire eventuali voti contestati;
  - c. redigere il verbale delle operazioni elettorali in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse, riportati i risultati dello scrutinio e segnalate le eventuali contestazioni.
6. I componenti del Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni dei docenti componenti del Consiglio Accademico.

#### art. 7 Operazioni di voto

1. Nel collegio docenti convocato per l'elezione dei docenti componenti del Consiglio Accademico viene predisposto l'ambito per le operazioni di voto.
2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata dai tre componenti del Seggio elettorale, comprendente in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati ammessi. Ogni elettore può esprimere fino a un massimo di 8 preferenze tra le candidature presentate. Il voto è segreto, diretto e personale, non potendo essere espresso per lettera nè per interposta persona. Il voto va espresso contrassegnando le caselle corrispondenti ai candidati prescelti. La scheda va poi inserita nell'apposita urna.
3. Sono considerate nulle le schede contenenti preferenze per un numero di candidati maggiore di 8 o recanti segni di riconoscimento.
4. Ciascun elettore, effettuata l'operazione di voto, appone la propria firma sul registro dei votanti. L'identità dell'elettore è accertata mediante riconoscimento da parte di un componente del Seggio il quale appone la propria firma accanto alla firma dell'elettore. Viceversa l'elettore produrrà un idoneo documento di riconoscimento.
5. Risulteranno eletti i primi otto candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità ha precedenza la maggiore anzianità in ruolo, quindi quella anagrafica.
6. La votazione si intende regolare se sono presenti la metà degli aventi diritto al voto + 1.

#### art. 8 Operazioni di scrutinio e pubblicazione dei risultati

1. Il Seggio elettorale svolge le operazioni di scrutinio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente del Seggio verifica in via preliminare la corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei votanti e successivamente procede, in forma pubblica, allo scrutinio delle schede. In caso di controversia sulla attribuzione del voto, si procede a maggioranza del Seggio elettorale. Delle operazioni elettorali viene redatto un verbale in cui sono sinteticamente descritte le operazioni stesse e riportati i risultati dello scrutinio. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il Seggio elettorale.



3. Il Presidente del Seggio elettorale, al termine delle operazioni, consegna al Presidente della Commissione elettorale il registro dei votanti, le schede votate, il residuo materiale della votazione e il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni.

Il Presidente della Commissione elettorale procede secondo le modalità di cui all' art. 5 comma 5.

Tutto il materiale elettorale va custodito in plico sigillato, sul quale vanno poste data e firme del Presidente della Commissione elettorale e del Presidente del Seggio elettorale.

4. Eventuali reclami avverso i risultati dovranno essere indirizzati alla Commissione elettorale entro e non oltre cinque giorni dall'affissione all'albo. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro i successivi due giorni. Il Presidente della Commissione provvede a darne comunicazione agli interessati e mediante affissione all'albo.

5. La nomina dei componenti elettivi del Consiglio Accademico è disposta con Decreto del Direttore.

6. Il Provvedimento con i risultati elettorali viene trasmesso al MIUR per il seguito di competenza.

#### art.9 Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio Accademico il Vicedirettore, i componenti la RSU del Conservatorio, il docente componente il Consiglio di Amministrazione.